



**Tribunale di Napoli**

**2 SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.01.2017;

esaminati gli atti;

rilevato che la [redacted] risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 18.01.2016 (come pacificamente riconosciuto dalle parti) e che, pertanto, anche a voler ritenere che la ditta individuale odierna attrice sia subentrata nei rapporti riconducibili alla suddetta società, nella specie, deve farsi applicazione del principio secondo cui *“ ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, i diritti e i beni si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; la cancellazione implica, invece, rinuncia all'esercizio di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei diritti di credito, controversi o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio di liquidazione avrebbe necessitato di una ulteriore attività giudiziale o stragiudiziale da parte del liquidatore”* (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 6070/13 e nello stesso senso Cass. 25974/2015, Cass.15782/2016);

rilevato, tuttavia, che la presente azione veniva proposta anche da [redacted] nella qualità di fideiussore della [redacted] (cfr. atto di citazione e fideiussioni allegate alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc);

che, pertanto, in ordine alla posizione di [redacted]; occorre evidenziare come tale soggetto, nella dedotta qualità di fideiussore della citata società e come tale obbligato a rispondere verso la banca di eventuali posizioni debitorie della stessa, sia in linea di principio, portatore di un interesse giuridicamente rilevante a sentire accertare l'effettiva entità del rapporto di dare avere tra le parti;

che, come si evince dalle fideiussioni in atti quelle rilasciate in ipotesi dall'attore [redacted] fossero delle garanzie omnibus a prima richiesta, sussumibili nel genus del contratto autonomo di garanzia, e pertanto, come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa sezione (cfr. ex multis, la sentenza Tribunale Napoli del 15.5.15 dr.



Sacchi), è precluso allo stesso di eccepire la nullità parziale dei contratti per difetto di forma, la violazione dell'art. 1283 c.c., la nullità della c.m.s. e del regime delle valute;

che, venendo in rilievo un'opposizione spiegata da garante autonomo, l'unica indagine utilmente demandabile al CTU sia quella relativa al dedotto superamento dei tassi usurari (cfr. Cass. Civ. n. 5044/09, 3525/09);

ritenuto che vada, quindi, disposta CTU sui seguenti quesiti:

“in relazione al rapporto di conto corrente, intercorso tra le parti, ed alle aperture di credito su di esso regolate, tenuto conto dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia, ove presenti in atti, accerti se i tassi di interessi debitori, pattuiti nei singoli contratti, superino i tassi soglia di cui ai DD.MM. attuativi della L. 108/96, (incluso nel calcolo del TEG ogni spesa, commissione o altro onere contrattualmente previsto od anche accessorio con esclusione degli oneri fiscali e dei costi di gestione di strumenti di pagamento) operando, - **con riguardo al periodo anteriore all'adozione delle istruzioni, con le quali la Banca d'Italia ha dato attuazione alla previsione di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185/08, conv. In L. n. 2/09** -, un doppio conteggio, in un caso includendo nel calcolo del TAEG ed in un altro escludendo, nel calcolo del tasso effettivo globale, la CMS e depurando il saldo contabile dei rapporti, ai sensi dell'art. 1815 co. 2 c.c., in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia, di qualunque interesse debitore, ove si tratti di usura originaria; nei casi di usura sopravvenuta, invece, il CTU, per i periodi di accertato superamento del tasso soglia, rideterminerà il saldo contabile dei rapporti applicando, in luogo dei tassi di interesse risultanti dagli estratti conto, i tassi soglia. Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 2/09 ed all'adozione della Circolare della Banca d'Italia attuativa della medesima, includa in ogni caso la CMS (o gli oneri applicati in sostituzione di essa) nel computo del TEG, ai fini dell'accertamento di cui al presente quesito:

qualora dal conteggio emergano somme a credito del correntista e sia stata eccepita la prescrizione del diritto alla ripetizione delle medesime, il consulente:

1. escluda dal credito del correntista i versamenti eseguiti ad oltre un decennio dalla domanda in assenza di apertura di credito pattuita per iscritto a favore del correntista ovvero quelli eseguiti superati i limiti dell'accreditamento;
2. qualora non vi sia un affidamento scritto ma sia riscontrabile un ed. fido di fatto, il consulente esegua un doppio conteggio, sulla base dei criteri sopra indicati, considerando l'esistenza del fido o non considerandola.

P.Q.M.



dispone CTU sui quesiti di cui in parte motiva;

nomina all'uopo CTU \_\_\_\_\_ invia la causa per il conferimento

dell'incarico al nominato CTU all'udienza del **4.07.2017 ore rito;**

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Napoli, 20.01.2017

Il Giudice

dott.ssa \_\_\_\_\_

Sura# 9e177

Firma#

